



# **CITTA' DI PISTICCI**

(Provincia di Matera)

## **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE**

**NORME SUL PROCEDIMENTO  
PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER  
APERTURA, AMPLIAMENTO,  
CONCENTRAZIONE E ACCORPAMENTO  
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

*(Art. 8 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 19 L.R. n. 19/99)*

Approvato con deliberazione Consiliare nr. 12 del 27 febbraio 2002

---

## INDICE:

ART. 1 – DOMANDA DI APERTURA DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA .....	3
ART. 2 – SILENZIO ASSENSO .....	3
ART. 3 – AMBITI TERRITORIALI DI POSSIBILE INSEDIAMENTO .....	3
ART. 4 – SPORTELLO UNICO .....	4
ART. 5 – CONFERENZA DEI SERVIZI .....	4
ART. 6 – CONCESSIONE EDILIZIA .....	4
ART. 7 – CENTRO COMMERCIALE .....	5
ART. 8 – SUBINGRESSO .....	6
ART. 9 – TRASFERIMENTO DI SEDE DELLA STRUTTURA .....	6
ART. 10 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA .....	7
ART. 11 – CONCENTRAZIONI ED ACCORPAMENTI .....	8
ART. 12 – ESTENSIONE AD ALTRO SETTORE MERCEOLOGICO .....	8
ART. 13 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ .....	8
ART. 14 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ .....	8
ART. 15 – DOMANDE CONCORRENTI .....	9
ART. 16 – CRITERI DI PRIORITÀ ACCOGLIMENTO DOMANDE CONCORRENTI .....	9
ART. 17 – AUTORIZZAZIONI DOVUTE .....	9
ART. 18 – REQUISITI URBANISTICI .....	10
ART. 19 – REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI .....	10
ART. 20 – SANZIONI .....	10
ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE .....	11

---

## **ART. 1 – DOMANDA DI APERTURA DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA**

1. La domanda di apertura di una media struttura di vendita, di cui all'art. 8 del D.Lgs.n.114 del 1998, è inoltrata al Comune competente per territorio unitamente ai seguenti allegati:
  - a) modello COM2 (pubblicato sulla G.U. n. 209 del 18.12.2000 predisposto dalla conferenza unificata istituita con l'art. 8 del D.Lgs. n. 281/97) debitamente compilato;
  - b) documentazione progettuale dell'insediamento con indicazione degli standards previsti dal vigente strumento urbanistico, dai vigenti criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita nonché da quant'altro previsto nel D.Lgs. n. 114/98 e L.R. n. 19/99.
2. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all'interessato integrazione della documentazione eventualmente mancante.
3. I termini di cui al successivo art. 2 sono interrotti fino al ricevimento, da parte del Comune, della documentazione integrativa richiesta.

## **ART. 2 – SILENZIO ASSENSO**

1. Le domande relativamente alle quali non è comunicato, da parte del Comune, provvedimento di diniego, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa (fa fede il protocollo comunale), sono da ritenersi accolte.

## **ART. 3 – AMBITI TERRITORIALI DI POSSIBILE INSEDIAMENTO**

1. Le possibilità di insediamento delle medie strutture di vendita sono articolate in funzione del settore merceologico (alimentare e non alimentare) e della classe dimensionale delle strutture (medie strutture inferiori e medie strutture superiori).

2. Le zone di riferimento corrispondono a quelle individuate nel vigente strumento urbanistico.
3. Le zone o i comparti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, in cui è ritenuto ammissibile ed idoneo l'insediamento delle medie strutture, emergono dalle destinazioni specifiche del P.R.G. adeguato ai sensi della L.R.19/99, "Disciplina del Commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche).

#### **ART. 4 – SPORTELLO UNICO**

1. L'istruttoria inerente le domande di cui alle presenti norme determina un unico procedimento comprendente sia le procedure amministrative che le procedure urbanistiche attinenti alla stessa istanza e rientrano nelle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. Fino alla istituzione dello Sportello di cui al comma 1° le istanze restano in capo ai competenti uffici comunali.

#### **ART. 5 – CONFERENZA DEI SERVIZI**

1. In fase di prima attuazione delle presenti disposizioni ed in attesa della realizzazione dello Sportello Unico, la procedura finalizzata alla istruttoria ed al rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'apertura di una media struttura di vendita è stabilita da una conferenza di servizio alla quale partecipano i responsabili degli servizi interessati.

#### **ART. 6 – CONCESSIONE EDILIZIA**

1. Qualora ai fini dell'apertura di una media struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio.

2. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione di apertura.
3. In caso di rilascio successivo del provvedimento di concessione o autorizzazione edilizia, il termine massimo è fissato in giorni 30 dalla data di presentazione del progetto esecutivo.

### **ART. 7 – CENTRO COMMERCIALE**

1. L'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di superficie di un Centro Commerciale, così come definito dai commi 1, 2 e 3 dall'art. 5 della L.R. n. 19/99, sono soggetti alla stessa procedura prescritta per le medie o le grandi strutture in base alla superficie di vendita dello stesso centro così come risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture in esso presenti.
2. Il soggetto promotore di un centro commerciale dovrà presentare un'unica domanda per tutti gli esercizi in esso presenti e, ai soli fini della presentazione della domanda medesima, può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98. In tal caso il promotore dovrà richiedere che le autorizzazioni siano intestate ai soggetti in possesso dei predetti requisiti.
3. La richiesta di apertura di un centro commerciale che preveda l'apertura di esercizi di cui si vuole conservare la distinta titolarità, dovrà essere effettuata mediante richiesta di esame congiunto delle varie domande e/o comunicazioni. Prima del rilascio delle autorizzazioni è possibile sostituire i richiedenti originari con altri soggetti in possesso dei requisiti così come previsti dalla vigente normativa.
4. In tutti i casi di richieste con la presenza di esercizi di vicinato, gli stessi, previa comunicazione al comune dei nominativi da parte del soggetto o dei soggetti promotori del centro, iniziano l'attività dopo aver presentato al Comune il modello

COM 1 (pubblicato sulla G.U. n. 209 del 18.12.2000 predisposto dalla conferenza unificata istituita con l'art. 8 del D.Lgs. n. 281/97) nei termini di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98.

5. La richiesta di intestazione delle autorizzazioni ad altri soggetti, la sostituzione dei richiedenti originari e la comunicazione degli operatori titolari o dei gestori degli esercizi delle medie strutture, non costituisce caso di subingresso.

### **ART. 8 – SUBINGRESSO**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di medie strutture di vendita, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, ai sensi del comma 5 dell'art.26 del D.Lgs.n.114/98.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà di cui al precedente comma 1° può essere effettuato immediatamente dopo aver inoltrato comunicazione al Comune, come specificato dalla Circolare Ministeriale n. 3467/C, punto 11.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1° del presente articolo il soggetto interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.n.114/98. In caso di subingresso per causa di morte, se il subentrante non è in possesso dei suddetti requisiti, è tenuto ad acquisirli entro sei mesi dall'apertura della successione, come indicato nella Circolare Ministeriale n. 3467/C, punto 11.

### **ART. 9 – TRASFERIMENTO DI SEDE DELLA STRUTTURA**

1. Il trasferimento di sede di una media struttura di vendita è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Nella domanda, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.n.114/98, l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs.n.114/98;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita

dell'esercizio;

c) le eventuali comunicazioni di cui al successivo art.17.

L'interessato allega, altresì, la necessaria documentazione tecnica dalla quale si rilevi il progetto di insediamento con indicazione degli standards urbanistici previsti dalla vigente normativa.

3. Il trasferimento di cui al 1° comma del presente articolo è consentito qualora nella zona di nuovo insediamento, in base allo strumento urbanistico generale, sia ritenuta ammissibile ed idonea la localizzazione di medie strutture di vendita appartenenti al settore merceologico ed alla classe dimensionale dell'esercizio oggetto di trasferimento.
4. La compatibilità rispetto alle specifiche destinazioni urbanistiche, di cui al precedente comma 3°, va accertata con riferimento allo strumento urbanistico vigente.
5. Il trasferimento dell'esercizio deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti urbanistici di cui al successivo art.18.

#### **ART. 10 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA**

1. L'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Costituisce atto dovuto il rilascio di autorizzazione all'aumento della superficie di vendita di una media struttura fino ad un massimo del 20% della superficie originaria, per una sola volta ed entro i limiti consentiti per le medie strutture per le rispettive zone di localizzazione.
3. L'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura entro i limiti di cui al precedente comma 2° è consentito, purchè siano rispettati le specifiche destinazioni e criteri urbanistici vigenti.

---

## **ART. 11 – CONCENTRAZIONI ED ACCORPAMENTI**

1. Le richieste di aperture o di ampliamento mediante concentrazione o accorpamento nei casi previsti dall'art. 18 della L.R. n.19/99, sono soggette alle stesse norme previste per le specifiche fattispecie.

## **ART. 12 – ESTENSIONE AD ALTRO SETTORE MERCEOLOGICO**

1. L'estensione ad altro settore merceologico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'istanza di cui al precedente comma 1° segue le procedure previste per la domanda di apertura di una nuova struttura di cui all'art. 1 delle presenti norme.

## **ART. 13 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. L'attivazione di una nuova media struttura di vendita deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.
2. L'attività di una media struttura di vendita può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno previa comunicazione all'ufficio comunale competente.
3. La comunicazione di cui al precedente comma deve pervenire al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta sospensione dell'attività.
4. In caso di comprovata necessità, l'organo comunale preposto può prorogare il termine di cui al precedenti comma 1° e 2°.

## **ART. 14 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. La cessazione dell'attività relativa a medie strutture di vendita è soggetta alla

sola comunicazione al Comune, ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs.n.114/98.

2. La cessazione dell'attività di cui al precedente comma 1° può essere effettuata immediatamente dopo aver inoltrata comunicazione al Comune così come specificato dalla nota Ministeriale del 21.09.1999 – punto 4.

### **ART. 15 – DOMANDE CONCORRENTI**

1. Si considerano concorrenti le domande relative allo stesso settore merceologico regolarmente inoltrate al Comune nel corso dello stesso mese di calendario, purchè complete di ogni elemento previsto dalle vigenti disposizioni.
2. L'istruttoria relativa ad una domanda per l'apertura di una media struttura di vendita si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o, eventualmente, alla maturazione del silenzio-assenso.
3. In caso di concorrenza di domande, i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo pari a 15 giorni, durante il quale il Comune esamina i criteri di priorità.

### **ART. 16 – CRITERI DI PRIORITÀ ACCOGLIMENTO DOMANDE CONCORRENTI**

1. L'esame delle domande concorrenti avviene nel rispetto di quanto stabilito dal punto 8 dei criteri comunali per il rilascio di autorizzazioni inerenti le medie strutture di vendita.

### **ART. 17 – AUTORIZZAZIONI DOVUTE**

1. Non può essere negata l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita qualora rientri nei casi previsti all'art.19 comma 4° della

L.R. n. 19/99, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti urbanistici e delle condizioni fissate dallo stesso comma.

2. L'accertamento della compatibilità fa riferimento allo strumento urbanistico vigente ed a quant'altro disposto da norme in materia.

### **ART. 18 – REQUISITI URBANISTICI**

1. Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, al trasferimento o all'ampliamento di medie strutture di vendita è subordinato al rispetto dei requisiti urbanistici vigenti così come adeguanti ai sensi delle direttive ed ai criteri di cui alla L.R. n. 19/99.
2. I suddetti requisiti urbanistici, riguardanti l'insediamento delle attività, l'accessibilità veicolare e pedonale e la dotazione di standard e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita, sono individuati nel vigente strumento urbanistico così come adeguato ai sensi della stessa L.R. n. 19/99.

### **ART. 19 – REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata nei casi previsti all'art. 22 del D.Lgs.n.114/98.

### **ART. 20 – SANZIONI**

1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli precedenti nonché alle norme contenute dal D.Lgs. n. 114/98 e L.R. n. 19/99, sono soggette alle sanzioni amministrative fissate dall'art. 22 dell'anzidetto Decreto.
2. Per le violazioni non espressamente previste dalle norme vigenti in materia, si procede in base alla specifica normativa vigente in materia.

## **ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Le presenti norme, composte da nr. 21 articoli, sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.